



**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI DI
ASSISTENZA SOCIO-ECONOMICA**

Approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione n. 5 dell'11/03/2024

CAPO I – ASPETTI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso ed erogazione degli interventi economici finalizzati alla prevenzione e al superamento del disagio, della marginalità e dell'esclusione sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Trattasi di strumenti che devono prioritariamente favorire il processo di responsabilizzazione, nonché tutelare le persone in condizione di fragilità, di precarietà psicofisica e di non autosufficienza.

ART. 2 – FINALITA'

Gli interventi di assistenza economica, in linea con i principi di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328 e alla Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 e ss.mm. e ii., perseguono le seguenti finalità:

- promozione dell'autonomia delle persone economicamente e socialmente più deboli attraverso percorsi di sostegno che prevedano l'attivazione delle risorse personali, familiari, istituzionali e informali presenti sul territorio e la valorizzazione delle organizzazioni del volontariato della comunità locale;
- prevenzione e sostegno delle situazioni di disagio socio-economico, nonché contrasto al processo di esclusione e di cronicizzazione del disagio sociale;
- tutela delle persone in particolari condizioni di fragilità.

L'Unione dei Comuni del Frignano attua interventi e/o concede benefici di natura economica a favore delle persone e dei nuclei in situazione di difficoltà economica compatibilmente con le risorse economiche messe a disposizione per tale finalità, dalla Regione Emilia Romagna e/o da risorse dei Comuni facenti parte dell'Unione.

ART. 3 – DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi economici di assistenza sociale le persone e le famiglie residenti nel territorio dell'Unione dei Comuni del Frignano che si trovino in temporanee condizioni di disagio-socio economico; pertanto, in conformità a quanto indicato nell'art. 4 della L.R. n. 2/2003 e ss.mm. e ii., possono accedere agli interventi in oggetto:

- i cittadini italiani;
- i cittadini dell'Unione Europea nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- gli stranieri, gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale, nonché i minori stranieri o apolidi.

Gli interventi assistenziali di natura economica vengono riservati in via prioritaria alle persone in stato di bisogno, prive di rete familiare allargata di supporto e che non possono, per particolari e accertati motivi, svolgere attività lavorativa.

CAPO II – MODALITA' DI ACCESSO E NATURA DELLA VALUTAZIONE

ART. 1 – ACCESSO AGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIO-ECONOMICA

Gli interventi di natura socio-economica sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare possono aver titolo. Pertanto, prima di accedere ad interventi di natura economica sono fornite, attraverso il Servizio Sociale territoriale, le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale, nonché sugli altri eventuali servizi o agevolazioni di natura economica presenti sul territorio.

I famigliari (conviventi e non conviventi) sono coinvolti dal competente Servizio Sociale, ove possibile, anche al fine di un'assunzione diretta di responsabilità, nel far fronte alla situazione di disagio economico manifestata dal richiedente l'intervento. A tal riguardo il Servizio Sociale provvede ad informare il richiedente circa il suo diritto ad ottenere un sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

I destinatari degli interventi socio-economici sono tenuti a partecipare ad un "Progetto Sociale Individualizzato", finalizzato a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

Il percorso si articola in tre momenti:

- 1 Valutazione del bisogno effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la definizione della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono. E' prevista la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale. Resta inteso che è compito dell'Assistente sociale il coinvolgimento della rete familiare, se esistente.
- 2 Predisposizione da parte dell'Assistente sociale di concerto con il richiedente e conseguente sottoscrizione di un "Progetto Sociale Individualizzato" condiviso, con l'indicazione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del suo nucleo familiare, al fine di superare la condizione di bisogno. Il "Progetto Sociale Individualizzato" deve prevedere una durata per la realizzazione degli impegni assunti. Nella fase di stesura del "Progetto Sociale Individualizzato" è facoltà dell'Assistente sociale individuare obiettivi condizionanti l'erogazione del contributo stesso (es. accesso a servizi sanitari, modalità condivise di utilizzo del contributo stesso, azioni che tendano all'autonomia lavorativa), nonché proporre al beneficiario l'implementazione di progetti di pubblica utilità, anche avvalendosi del contributo degli Enti del Terzo Settore presenti sul territorio.
- 3 Verifica periodica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento. La mancata ottemperanza agli impegni assunti in sede di sottoscrizione del Progetto Sociale Individualizzato può comportare la sospensione del progetto, con la contestuale interruzione di ogni intervento previsto dal progetto stesso.

A fronte di particolari e contingenti situazioni emergenziali, possono essere previste erogazioni di contributi in deroga al procedimento sopra descritto.

ART. 2 – VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIO-ECONOMICO

Hanno accesso agli interventi socio-economici, secondo le modalità descritte in seguito, i cittadini di cui all'art. 2, appartenenti a nuclei familiari che si trovino in condizione di disagio socio-economico, valutato a partire dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Nel caso in cui la situazione reddituale di un nucleo familiare subisca una drastica modifica, l'interessato potrà richiedere l'ISEE cd. "corrente" come da normativa vigente.

Rappresentano, di norma, cause di esclusione dagli interventi economici il possesso da parte del nucleo familiare:

- di patrimonio mobiliare di valore superiore a Euro 3000,00
- di patrimonio immobiliare, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale se non appartenente alla categoria A7 o A8 (villini e ville).

La valutazione socio-economica deve fare comunque riferimento alle risorse di rete disponibili o attivabili in relazione al bisogno sociale individuato dal servizio nonché ad abitudini economiche e stili di vita che contrastano con la condizione di bisogno. L'Assistente sociale, nell'esercizio delle proprio agire professionale, potrà mettere in campo azioni volte ad analizzare il bilancio domestico del richiedente.

La valutazione del bisogno socio-economico della persona o della famiglia tiene conto inoltre delle prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi, anche ai fini della quantificazione degli interventi economici.

Nella valutazione sono considerate le eventuali altre risorse economiche e le spese non rilevate dall'ISEE, quali:

- possesso di particolari beni fungibili di rilevante valore economico (quali, a titolo esemplificativo, automobili, altri mezzi di trasporto e elettrodomestici non di prima necessità);
- indennità o entrate a qualsiasi titolo percepite;
- spese straordinarie per interventi primari e necessari.

CAPO III – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 1 – INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI

Gli interventi socio-economici si articolano in :

- Interventi socio-economici di TUTELA SOCIALE (a carattere continuativo)
- Interventi socio-economici FINALIZZATI E STRAORDINARI
- Intervento socio-economico di ULTIMA ISTANZA

Gli interventi socio-economici possono essere concessi attraverso:

a. l'erogazione di una somma di denaro a favore del beneficiario o con quietanza ad altro soggetto, individuato dal Servizio Sociale in accordo con il richiedente l'intervento, o, qualora sussistano particolari situazioni problematiche o conflittuali, al soggetto che può garantire l'utilizzo del beneficio per le finalità per le quali è stato concesso;

b. l'erogazione di buoni spesa per acquisto generi di prima necessità;

c. la segnalazione alle associazioni operanti sul territorio per la concessione di aiuti specifici legati alla sussistenza del nucleo familiare.

Eventuali altre tipologie di interventi socio-economici possono essere previsti da particolari progetti integrati di tipo socio-sanitario, nell'alveo di progettazioni complesse non soggette a domanda individuale del cittadino; per questi particolari contributi da progetto si applicano, di norma, le previsioni del presente regolamento.

ART. 2 – INTERVENTO SOCIO-ECONOMICO DI TUTELA SOCIALE

L'intervento di tutela sociale è un intervento socio-economico a carattere continuativo, benché temporaneo.

Tale intervento è attivato, di norma, nei casi in cui non siano presenti obbligati agli alimenti di primo grado o qualora questi versino in medesime situazioni di difficoltà economica.

L'intervento socio-economico di tutela sociale consiste nell'erogazione di un contributo mensile necessario per far fronte alle minime esigenze vitali, quali misura di contrasto alla povertà. Il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare il proprio stato di particolare bisogno e l'eventuale disponibilità socio-economica della propria rete familiare e sociale.

Il Servizio Sociale verifica l'opportunità di coinvolgere la stessa rete nell'intervento socio-assistenziale ed eventualmente di attivare gli istituti di tutela previsti dalla normativa.

Il contributo viene erogato con cadenza mensile per un massimo di 12 mesi. Il contributo può essere riproposto, con eventuale aggiornamento della quota, previo aggiornamento e ridefinizione del progetto sociale individualizzato.

L'erogazione del contributo di tutela sociale è, di norma, incompatibile con l'erogazione dei contributi di cui agli articoli successivi.

ART. 3 – INTERVENTO SOCIO-ECONOMICO FINALIZZATO E STRAORDINARIO

L'intervento socio-economico finalizzato e straordinario si caratterizza come intervento economico a sostegno di spese primarie ed è rivolto a singoli o nuclei familiari in condizione di difficoltà economica.

Per ogni erogazione il Servizio Sociale verifica la compatibilità tra l'entità dell'intervento economico finalizzato e gli eventuali interventi economici già concessi, nonché l'assenza di inadempienze del singolo e/o del nucleo rispetto agli accordi precedentemente intercorsi.

Al fine dell'erogazione del contributo ogni richiesta deve essere debitamente documentata e l'utilizzo della somma accordata deve essere rendicontato all'Assistente sociale di riferimento.

ART. 4 – INTERVENTO SOCIO-ECONOMICO DI ULTIMA ISTANZA

Tale contributo è prioritariamente finalizzato a sostenere le spese di trasferimento in altro territorio, ovvero a sancire la conclusione di un progetto di sostegno in essere (es. per mancato rispetto degli obiettivi condivisi nel "Progetto Sociale Individualizzato").

Il contributo di ultima istanza è definito *una tantum* e, di norma, viene liquidato in una unica soluzione. Diverse modalità di erogazione possono essere definite in base all'accordo con l'Assistente sociale Responsabile del Caso.

ART. 5 – PRESENTAZIONE DOMANDA DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ECONOMICI

La domanda per accedere agli interventi economici di cui al presente regolamento deve essere, di norma, compilata su apposito modulo, con la contestuale presentazione dell'ISEE in corso di validità. A seconda della tipologia del contributo richiesto dall'interessato e/o individuato dal Servizio Sociale, il richiedente è tenuto a presentare specifica documentazione. E' possibile corredare la domanda con ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio dell'interessato e del suo nucleo familiare.

L'Assistente sociale procede all'istruttoria della domanda di intervento con i propri strumenti professionali (colloqui, visite domiciliari, Unità di Valutazione Multidimensionale, ecc.) per la valutazione del bisogno.

Accertato lo stato di bisogno, l'Assistente sociale è tenuta alla formulazione di una proposta di intervento concordata con il richiedente all'interno del "Progetto Sociale Individualizzato" che preveda il coinvolgimento, per quanto possibile, della rete familiare, dei servizi socio-sanitari, nonché del volontariato e del privato sociale.

Le domande di contributo economico sono valutate caso per caso per la loro conformità alla *vision* del Servizio Sociale territoriale (equità, economicità, uniformità di trattamento tra i cittadini dell'Unione, etc.) e in relazione alle risorse in quel momento a disposizione dell'Ente; a conclusione dell'istruttoria, l'esito viene comunicato al cittadino richiedente.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Contestualmente alla presentazione dell'istanza per l'accesso agli interventi economici, il cittadino autorizza il Servizio Sociale territoriale al trattamento dei dati personali per fini istituzionali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati approvato con Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Tutti i dati e le informazioni acquisite nel procedimento di accesso agli interventi di sostegno economico sono trattati secondo legittimità, correttezza, tutela della dignità e della riservatezza della persona. Ai sensi del Codice citato, le finalità di cui al presente regolamento rientrano tra quelle di rilevante interesse pubblico e pertanto è autorizzato il trattamento anche di dati sensibili e giudiziari.

Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio per fruire del servizio.

ART. 2 - CONTROLLI

Controlli vengono effettuati in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni presentate.

In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, l'Unione dei Comuni è tenuta a contattare il beneficiario per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o persista l'incompletezza della stessa, l'Unione dei Comuni provvede a dichiarare la decadenza dal beneficio, con effetti a decorrere dalla data della sua attribuzione.

ART. 3 – AGGIORNAMENTO IMPORTI E MODALITA' DI DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

La soglia di accesso per la concessione di interventi socio-economici è individuata con Delibera di Giunta dell'Unione adottata di norma con cadenza annuale.